

Informazione Regolamentata n. 0263-219-2017

Data/Ora Ricezione 18 Dicembre 2017 13:41:48

**MTA** 

Societa' : UNICREDIT

Identificativo : 97156

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Turconi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2017 13:41:48

Data/Ora Inizio : 18 Dicembre 2017 13:41:48

Diffusione presunta

Oggetto : Garanzia emessa da UniCredit SpA a

favore dei Portatori dei Covered Warrant emessi da UniCredit SpA in circolazione al

18/12/2017 negoziati sul SeDeX

Testo del comunicato

Vedi allegato.



## Avviso agli Investitori

Milano, 18 dicembre 2017

In riferimento all'avviso n. 21734 pubblicato in data 17 Novembre 2017 con oggetto "Comunicazione di Sostituzione dell'Emittente in relazione ai Covered Warrant in circolazione alla Data di Efficacia della Sostituzione e negoziati sul mercato Sedex di Borsa Italiana emessi da Unicredit S.p.A ai sensi dei Prospetti di Base di volta in volta vigenti relativi al Programma di Offerta e/o Quotazione di Covered Warrant (il Programma di Covered Warrant) con il nuovo Emittente Unicredit Bank AG e contestuale emissione di una garanzia da parte di Unicredit S.p.A. a favore di tutti i Portatori dei Covered Warrant", UniCredit S.p.A. comunica l'avvenuta pubblicazione sul sito internet <a href="www.investimenti.unicredit.it">www.investimenti.unicredit.it</a> di copia della Garanzia emessa a favore dei Portatori dei Covered Warrant, così come definiti nell'avviso sopracitato. Copia della medesima Garanzia è allegata al presente avviso. La Garanzia avrà efficacia a partire dalla data odierna, Data di Efficacia della Sostituzione.

Cordiali saluti,

UniCredit S.p.A.



18 dicembre 2017

Ai titolari dei Covered Warrant emessi ai sensi dei prospetti di base di volta in volta vigenti relativi al Programma di offerta e/o quotazione di Covered Warrant di UniCredit S.p.A. ed in circolazione alla data del 18 dicembre 2017

## GARANZIA AUTONOMA

## Premesso che:

- (A) UniCredit S.p.A. (il Garante) ha emesso, ai sensi dei prospetti di base di volta in volta vigenti relativi al Programma di offerta e/o quotazione di Covered Warrant (i Prospetti di Base), Covered Warrant per un ammontare totale di emissione pari a Euro 6.555.000, che sono in circolazione e negoziati sul mercato SeDeX MTF gestito da Borsa Italiana alla Data di Efficacia (i Covered Warrant), come di sequito definita;
- (B) In data 17 novembre 2017 la struttura Markets Sales and Products di UniCredit S.p.A., dotata di apposita delega, ha approvato di sostituire UniCredit S.p.A. come emittente dei Covered Warrant con UniCredit Bank AG (la **Sostituzione**) e di emettere una garanzia autonoma e a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile a favore di tutti i portatori dei Covered Warrant (la **Garanzia**).
- (C) La Sostituzione è effettuata in forza della clausola contrattuale contenuta nei Termini e Condizioni, di volta in volta vigenti, del Programma di Covered Warrant che prevede le condizioni e i termini cui è soggetta la Sostituzione. Ai sensi delle autorizzazioni di cui al punto (B) che precede e in seguito alla soddisfazione di tutte le condizioni previste dai Termini e Condizioni dei Covered Warrant, la Sostituzione diverrà effettiva a far data dal 18 dicembre 2017 (la Data di Efficacia).
- (D) In data 17 novembre 2017 il Garante ha dato comunicazione della Sostituzione e dell'intenzione di emettere la Garanzia a Borsa Italiana e ai Portatori dei Covered Warrant mediante l'invio a Borsa Italiana e la pubblicazione sul sito internet del Garante <a href="https://www.investimenti.unicredit.it">www.investimenti.unicredit.it</a> di un comunicato (il Comunicato). La condizione, prevista nei rispettivi Termini e Condizioni dei Covered Warrant che richiede che l'emittente dia comunicazione ai Portatori dei Covered Warrant della Sostituzione con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla Data di Efficacia è da intendersi soddisfatta con l'avvenuta pubblicazione del Comunicato sul sito internet del Garante www.investimenti.unicredit.it.
- (E) I Covered Warrant sono stati immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato.

20154 Milan



- (F) Ai sensi di quanto previsto nei Termini e Condizioni dei Covered Warrant, la scrivente UniCredit S.p.A., mediante la presente garanzia autonoma a prima domanda (la **Garanzia**), intende costituirsi irrevocabilmente ed incondizionatamente garante, a favore dei Portatori dei Covered Warrant, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia, sopra indicata, per l'adempimento delle obbligazioni di UniCredit Bank AG (l'**Emittente Sostituto**) relative al pagamento di ogni importo dovuto ai Portatori dei Covered Warrant, ai sensi dei rispettivi Termini e Condizioni dei Covered Warrant.
- (G) I termini che iniziano con la lettera maiuscola utilizzati nella presente Garanzia hanno il medesimo significato loro attribuito nei rispettivi Termini e Condizioni dei Covered Warrant se non è attribuito loro un diverso significato nella presente Garanzia.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto Garante, a far data dalla Data di Efficacia, garantirà l'esatto e puntuale pagamento delle obbligazioni assunte dall'Emittente Sostituto a favore dei Portatori dei Covered Warrant (i Portatori o i Creditori Garantiti, per tali intendendosi i sottoscrittori dei Covered Warrant ovvero ogni successivo titolare dei medesimi) a titolo di Importo di Liquidazione, eventuali interessi ed accessori in relazione ai Covered Warrant secondo i relativi Termini e Condizioni dei Covered Warrant (i Crediti Garantiti).

La presente Garanzia è irrevocabile e incondizionata.

La presente Garanzia si intende concessa dal Garante, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo corrispondente, anche ai fini dell'articolo 1938 del codice civile, alla somma di Euro 18.000.000, pari al 275% dell'ammontare totale di emissione in circolazione, per ogni ammontare dovuto e non pagato dall'Emittente Sostituto ai sensi dei Covered Warrant a qualsiasi data in cui il Garante sia tenuto ad effettuare un pagamento ai sensi della presente Garanzia, a fronte della ricezione della relativa richiesta scritta ai sensi del paragrafo successivo (l'Importo Massimo Garantito).

La presente Garanzia costituisce un'obbligazione contrattuale chirografaria e non subordinata del Garante e si colloca *pari passu* nella sua categoria con tutte le obbligazioni del Garante, in essere e future, chirografarie e non garantite salvo le previsioni e i privilegi di legge, inclusa, senza limitazione, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*) (la **Direttiva BRRD**), così come successivamente modificata ed integrata, e le leggi e i regolamenti che la recepiscono in Italia, ivi inclusi i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD, così come successivamente modificati ed integrati.

Fermo restando il limite dell'Importo Massimo Garantito, il Garante si obbliga pertanto, irrevocabilmente e incondizionatamente, a pagare immediatamente, a prima e semplice richiesta scritta e senza eccezioni, a ciascun Creditore Garantito l'importo dei relativi Crediti Garantiti che quest'ultimo indicherà come a sé dovuto e non pagato dall'Emittente Sostituto, senza limitazioni o



condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte del Garante, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/o opposizione da parte dell'Emittente Sostituto, e/o suoi aventi causa, o terzi in generale, nonché indipendentemente dalla efficacia e validità degli obblighi e degli impegni dell'Emittente Sostituto, e/o suoi aventi causa. La presente Garanzia potrà essere escussa, in una o più soluzioni da parte di ciascuno dei Creditori Garantiti, nel corso del periodo di validità della Garanzia indicato nel successivo articolo 5.

Il pagamento da parte del Garante degli importi dovuti ai Creditori Garantiti ai sensi della presente Garanzia avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. (gli **Intermediari Autorizzati**), fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile, ivi incluso ogni ordine o decisione della autorità competente, anche giudiziaria. Ciascuna richiesta di pagamento ai sensi della presente Garanzia dovrà essere trasmessa per iscritto dal relativo Creditore Garantito, per il tramite di un Intermediario Autorizzato, e contenere le seguenti informazioni: importo richiesto; causale; conferma che l'importo richiesto è dovuto e non pagato; dettaglio dei Covered Warrant di titolarità del relativo Creditore Garantito e relativo conto di pertinenza; conto bancario del relativo Intermediario Autorizzato su cui dovrà essere accreditato il pagamento.

- 2. É escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Emittente Sostituto e, per quanto occorrer possa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, del codice civile, nonché, in ragione della natura irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma della presente Garanzia, per quanto occorrer possa è parimenti esclusa l'applicazione degli artt. 1239 (Fideiussori), 1939 (Validità della fideiussione), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1952, comma 3 (Divieto di agire contro il debitore principale) e 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) del codice civile.
- 3. La presente Garanzia resterà integra e valida, per quanto occorrer possa anche in espressa deroga all'art. 1957 del codice civile, senza che i Creditori Garantiti siano tenuti a richiedere l'adempimento all'Emittente Sostituto o comunque escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, quest'ultimo.
- 4. La presente Garanzia manterrà autonomamente tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità e/o inefficacia, in tutto o in parte, dei Crediti Garantiti e il Garante non potrà opporre ai Creditori Garantiti nessuna eccezione relativa ai medesimi Crediti Garantiti.
- 5. La presente Garanzia diverrà efficace a partire dalla Data di Efficacia e rimarrà tale fino alla data dell'integrale estinzione dei Crediti Garantiti.
  - Il Garante dichiara e riconosce che, anche in deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo, nell'eventualità in cui entro i 6 mesi successivi alla data di estinzione dei Crediti Garantiti sia esperita nei confronti di uno o più Creditori Garantiti un'azione volta a far accertare l'inefficacia e/o la nullità dei pagamenti agli stessi effettuati dall'Emittente Sostituto in relazione ai Crediti Garantiti, l'efficacia della presente Garanzia si intenderà estesa fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza o all'estinzione del relativo procedimento.



In aggiunta a quanto sopra, qualora qualsiasi pagamento effettuato dall'Emittente Sostituto ovvero dal Garante in adempimento di un Credito Garantito (sia esso effettuato in adempimento diretto dell'obbligazione principale ovvero tramite escussione della Garanzia) sia revocato o altrimenti dichiarato inefficace ai sensi di legge (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2901 del codice civile o all'art. 64 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato), le obbligazioni di garanzia e di pagamento del Garante ai sensi della presente Garanzia si intenderanno ripristinate e la Garanzia ivi creata si considererà reintegrata a tutti gli effetti secondo i termini e le condizioni originarie, come se il pagamento liberatorio del relativo Credito Garantito non fosse stato effettuato.

- 6. Il Garante dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede sociale, presso la quale dovrà essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente alla presente Garanzia. Le comunicazioni relative alla presente Garanzia dovranno avvenire tramite lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: UniCredit S.p.A, Piazza Gae Aulenti 3 Torre C, Milano, all'attenzione: Distribution Italy UniCredit S.p.A., ed avranno effetto con la ricezione di una di dette forme di comunicazione. Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. (ciascuno, un **Giorno Lavorativo**), ovvero oltre le ore 17:00 (CET) di un Giorno Lavorativo, saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 7. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Garanzia non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni e termini previsti.
- 8. La presente Garanzia è costituita in favore dei soggetti di volta in volta titolari dei Covered Warrant e, conseguentemente, il Garante riconosce ed accetta espressamente che, nel caso di trasferimento della titolarità dei Covered Warrant, il beneficio della presente Garanzia, e tutti i relativi diritti e facoltà ivi previsti, si intenderanno altresì trasferiti al relativo titolare dei Covered Warrant quale effetto automatico del trasferimento dei Covered Warrant stessi.
  - La presente Garanzia non si intende estesa ai Portatori di titoli *covered warrant* o altri titoli emessi da UniCredit Bank AG o da qualsiasi altra società facente parte del Gruppo UniCredit diversi dai Covered Warrant, come sopra deifiniti.
- 9. La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative alla presente Garanzia sarà il Tribunale di Milano.

L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Portatore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

\* \* \*



La presente Garanzia viene resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Garante www.investimenti.unicredit.it e diffusa con avviso di Borsa Italiana.

La presente Garanzia si intende accettata da ciascun Portatore dei Covered Warrant per effetto della sottoscrizione dei Covered Warrant o dell'acquisto della titolarità dei medesimi, ai sensi della clausola rilevante dei rispettivi Termini e Condizioni ("Sostituzioni dell'Emittente") fermo restando che, ai sensi del regolamento dei Covered Warrant, la titolarità dei Covered Warrant comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al regolamento dei Covered Warrant medesimo, nonché della presente Garanzia.

UniCredit S.p.A.

(NBAD of STRATEGIC PUNDING AND BALANCE SKEET MANAGEMENT)

Police Calipris
FBABRICO CALIGARIS
(MBAS OF STRATEGIC FUNDING)

FINE COMUNICATO 11.0203-2	nicato n.0263-2 <sup>-</sup>	Comunicato	Fine
---------------------------	------------------------------	------------	------

Numero di Pagine: 8